

SERVIZI PER IL CONDOMINIO

Very Fast People's News

Le FAQ del Garante della Privacy

V. 1.0 - Dicembre 2020



Le risposte alle domande più frequenti (FAQ) in tema di videosorveglianza e protezione dei dati personali

A CURA DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Garante della Privacy ha appena pubblicato sul proprio sito un documento intitolato "Videosorveglianza, il vademecum", liberamente scaricabile.

L'Autorità risponde a 16 domande di carattere generale sull'installazione dei sistemi di videosorveglianza che appaiono in linea con alcuni cambiamenti e necessità dovute all'entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

Le precedenti disposizioni, infatti, risalivano a un provvedimento dell'aprile 2010 e risultavano, anche per le recenti prese di posizione del Comitato dei Garanti Europei (EDPB, che ha pubblicato le proprie indicazioni già nel 2019), un po' datate.



Non vi sono "rivolgimenti" particolari ma alcune questioni sono interessanti anche per gli Amministratori di Condominio.

In relazione proprio alla videosorveglianza in condominio il Garante conferma che il sistema è installabile previa delibera assembleare che ottenga la maggioranza dei millesimi presenti in adunanza, come previsto dall'art. 1136 codice civile.

Viene suggerita l'adozione di un nuovo "modello" di cartellonistica che funga da informativa breve e semplificata, da apporre prima del raggio di azione delle telecamere (e da utilizzare in combinazione con la comunque necessaria informativa estesa).

Il modello proposto anche in sede europea è quello della foto che segue.





Sempre per quanto riguarda il Condominio in generale e nell'ottica di quanto indicato per altri trattamenti, vengono in generale rivisti i tempi di conservazione delle immagini, la cui fissazione è rimessa alla responsabilità del titolare del trattamento, in aderenza al principio dell'accountability. Per il condominio, in ogni caso, viene ritenuto "congruo un termine di conservazione delle immagini che non oltrepassi i 7 giorni".

Vale la pena sottolineare che gli Amministratori dovrebbero attentamente valutare la necessità, oltre che degli adempimenti per così dire "generali" del Regolamento (adeguamento del registro delle attività di trattamento, autorizzazioni specifiche per coloro che accedono alle immagini, contrattazione con l'eventuale società cui è affidato il servizio o da cui sia stato acquistato l'applicativo software o web, adozione di specifiche misure di sicurezza), delle disposizioni dettate in tema di valutazione (preventiva) dell'impatto che il trattamento di videosorveglianza produce sui diritti e le libertà delle persone interessate al trattamento: ciò perché in linea generale, ai sensi dell'art. 35 del GDPR, i trattamenti effettuati mediante l'adozione di sistemi tecnologici potrebbero presentare un "rischio elevato".



Segnaliamo che vengono ribadite altri principi generali, come quello per il quale non è ritenuto un trattamento di dati personali il trattamento che non individui direttamente o indirettamente o non consenta di individuare direttamente o indirettamente un soggetto, come avviene generalmente con riprese da alta quota.

Da ribadire, ulteriormente, che non sono "attratte" dalla disciplina della videosorveglianza in condominio le installazioni poste in essere da privati per propri fini di sicurezza e tutela del patrimonio le quali peraltro non possono essere effettuate senza tener conto delle regole generali emanate dal Garante.

Segnaliamo che, in dipendenza dei mutamenti avvenuti negli ultimi mesi anche in altre aree del Regolamento nonché per la pubblicazione del vademecum di cui stiamo parlando, nelle prime settimane del 2021 si provvederà ad aggiornare la documentazione del sito utile all'adeguamento di Studio e dei singoli condomini in materia di videosorveglianza.

Oltre alle già indicate "faq" del Garante, a questo <u>link</u> è disponibile un breve esame delle disposizioni indiscorso.

